

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI**  
**PRESIDENZA**

**CONVENZIONE**

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274; ART. 2 DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001; ART. 186 COMMA 9-BIS CODICE DELLA STRADA.**

**Premesso**

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della Strada, art. 186 comma 9-bis, introdotto dalla legge n. 120 del 29.07.2010, art. 33 comma 1 lettera C, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità:

che l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente Associazione "Fraternità della Misericordia" con sede in Alghero nella Via Giovanni XXIII n. 66, di seguito per brevità denominato l'"Ente", presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

### **Tutto ciò premesso**

**Tra il Ministro della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Mario Sari, Presidente, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28.08.2000 n. 274, sia ai sensi del Codice della Strada, art. 186 comma 9-bis, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività.

Si escludono per contro espressamente i condannati per i reati previsti a mente del DPR n. 309 del 09.10.1990 art. 73, comma 5-bis.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: assistenza nel trasporto di ammalati ed anziani verso strutture sanitarie e servizio di protezione civile.

Precisa inoltre che l'Ente svolge la propria attività nell'arco di tutto l'anno solare.

#### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### **Art. 3**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### **Art. 4**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 5**

I soggetti incaricati di coordinare la prestazione della attività lavorativa dei condannati dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

### **Art. 6**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

#### **Art. 7**

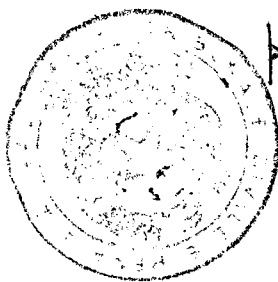
La presente convenzione avrà la durata di 1 anno a decorrere dal 01 novembre 2011, e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati, di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del Circondario di Sassari.

Sassari, li 24.10.2011

Per l'Ente

  
**FRATERNITÀ della MISERICORDIA**  
**IL PRESIDENTE**  

Il Presidente  
Pietro Fanile

Il Presidente f.f.  
Dott.ssa Plinia Azzena

